



Ordinanza n. 1

del 2 gennaio 2010

PREMESSO:

- **Che** il giorno 02/01/2010, a seguito delle avversità atmosferiche che hanno imperversato da giorni, si è verificato lo straripamento del corso d'acqua denominato "Fiumarello", in Località Torre di Mare con conseguente allagamento dei terreni e dei fabbricati adiacenti;
- **Che**, nella conseguente immediata verifica, eseguita a cura del personale del Comando Polizia Municipale e Protezione Civile con la presenza del tecnico comunale in pronta reperibilità, geom. Franco Antonio, è stato accertato quanto segue:

Nel tratto compreso tra la foce del corso d'acqua e le abitazioni della Località Torre, mediante accesso da: "parcheggio a servizio del Ristorante Mandetta" e campeggio "Villaggio dei Pini"; è stato riscontrato che le acque non defluiscono regolarmente verso la foce a causa della presenza di folta vegetazione (cannucce, arbusti, etc.) e detriti di varia natura che ne ostruiscono la sezione di portata.

Il mancato deflusso verso la foce è motivo di inondazione delle aree e dei fabbricati prospicienti le rive del corso d'acqua stesso con eventuale rischio per le persone che vi abitano.

Le cause che sono attualmente motivo di rischio per la pubblica e privata incolumità possono essere rimosse mediante l'intervento di pulizia del canale da parte del Consorzio di Bonifica di Paestum, il quale interpellato si è reso disponibile, ad horas, per effettuare con somma urgenza, l'intervento con mezzi meccanici per ripristinare il regolare deflusso delle acque verso la foce, mediante la pulizia dell'intera sezione del canale, nel tratto compreso tra la foce del Fiumarello ed il ponticello in c.c.a. ubicato a circa metri 150 a monte della foce (altezza campeggio Villaggio dei Pini) interessando le due sponde per consentire il transito del mezzo meccanico sulle fasce di rispetto del fiume che all'atto si presentano ingombrate da vegetazione, recinzioni precarie (cannucce e rete metallica e baracca in lamiera) nonché da muretti di cinta e da manufatti sulla sponda destra, che a dire del Comandante del Corpo di Polizia Locale risultano opere sottoposte a sequestro (giusto procedimento penale n° 16/07/Mod. 21).

Ritenuto:

- **Che**, il personale tecnico intervenuto sul posto, dopo aver ispezionato i luoghi, ha ritenuto indispensabile l'adozione di provvedimenti urgenti al fine di garantire l'incolumità delle persone ivi residenti con l'obiettivo finale di eliminare qualsiasi ed eventuale rischio per la pubblica e privata incolumità derivante dell'inondazione delle proprietà interessate dal fenomeno in questione.
- **Che** necessita eliminare i pericoli che minacciano l'incolumità dei soggetti residenti e quindi, si rende necessario disporre l'immediato sgombero da ogni cosa e pulizia delle fasce di rispetto del fiume occupate abusivamente nel corso degli anni onde consentire ai mezzi meccanici di operare in tutta sicurezza il ripristino del regolare deflusso delle acque verso la foce, mediante la pulizia dell'intera sezione del canale, nel tratto compreso tra la foce del Fiumarello ed il ponticello in c.c.a. ubicato a circa metri 150 a monte della foce (altezza campeggio Villaggio dei Pini) interessando le due sponde per consentire il transito del mezzo meccanico sulle fasce di rispetto del fiume che all'atto si presentano ingombrate da vegetazione, recinzioni precarie (cannucce e rete metallica e baracca in lamiera) nonché da muretti di cinta e da manufatti sulla sponda destra;

Considerato:

Che, l'art.115 del Decreto Legislativo n.152/2006 testualmente recita: *Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.*

Che, l'art.96 Regio Decreto n.523 del 1904, testualmente recita: Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) *la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;*
- b) *le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
- c) *lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;*
- d) *la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;*
- e) *le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;*
- f) *le piantagioni di alberi e siepi, **le fabbriche**, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di **metri dieci per le fabbriche** e per gli scavi;*
- g) *qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;*
- h) *le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
- i) *il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;*
- k) *l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
- l) *qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;*
- m) *i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;*
- h) *lo stabilimento di molini natanti (26).*

(26) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

Che, il rischio idrogeologico suddetto è stato fortemente condizionato dall'azione dell'uomo e dalle continue modifiche del territorio che hanno, da un lato, incrementato la possibilità di accadimento del fenomeno e, dall'altro, aumentato la presenza di beni e di persone nelle zone dove tali eventi si sono verificati e si sono poi manifestati con gli effetti accertati. L'occupazione di zone di pertinenza fluviale e la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d'acqua hanno sicuramente aggravato il dissesto.

- **Che**, con il termine "protezione civile" si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
- **Che**, il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile ai sensi della legge del 24 febbraio 1992, n.225;
- **Che**, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali", sono state disciplinate le funzioni mantenute allo Stato e le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali. In particolare sono state attribuite ai Comuni le funzioni relative:
 - *all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;*
 - *all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;*
 - *alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal Testo unico degli Enti Locali, D.to L.vo 267/00;*
 - *all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione ed agli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;*
 - *alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;*
 - *all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.*

VISTA la relazione tecnica prot. n.12 del 02/01/2010 a firma;

Viste le risultanze del sopralluogo effettuato;

Vista l'informativa del Comandante della Polizia Locale prot. n. 13 del 02/01/2010 con cui si è richiesta l'autorizzazione al Pubblico Ministero titolare del procedimento penale per la rimozione dei sigilli e la demolizione delle opere edili abusive insistenti sul demanio costituito dalle fasce di rispetto del fiume;

Vista l'autorizzazione del Pubblico Ministero a demolire le suddette opere pervenuta in data 02/01/2010 al Comando di Polizia Locale;

Ritenuto pertanto dover adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati alla eliminazione dello stato di pericolo al fine della salvaguardia per la pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 54 comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000

Visto il vigente regolamento Comunale

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Visto l'art.115 del Decreto Legislativo n.152/2006 (Testo Unico Ambientale);

Vista la legge del 24 febbraio 1992, n.225;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;

Salva e impregiudicata l'azione penale

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa

La eliminazione "ad horas" delle cause che sono attualmente motivo di rischio per la pubblica e privata incolumità mediante l'intervento di pulizia del corso d'acqua denominato "Fiumarello della Torre", con impiego di mezzi meccanici, per ripristinare il regolare deflusso delle acque verso la foce, mediante la pulizia dell'intera sezione del canale e delle zone esondabili, nel tratto compreso tra la foce del Fiumarello ed il ponticello in c.c.a. ubicato a circa metri 150 a monte della foce (altezza campeggio Villaggio dei Pini) interessando le due sponde, per consentire il transito dei mezzi meccanici sulle fasce di rispetto del fiume, che all'atto si presentano ingombrate da vegetazione, recinzioni precarie (cannucce e rete metallica) baracca in lamiera, manufatti, muretti di cinta.

- Le fasce di rispetto del corso d'acqua dovranno essere ripristinate, sgomberate, ripulite e riportate alle dimensioni previste dall'art.96 Regio Decreto n.523 del 1904 e dall'art.115 del Decreto legislativo n.152/2006.
- Al termine delle operazioni suddette, le sponde del fiume dovranno essere messe in sicurezza mediante realizzazione di idonea protezione, tipo uno steccato in legno o recinzione in pali in legno e rete metallica.
- Al Responsabile del Settore III del Comune di Capaccio, Ing. Carmine Greco, di attivare la procedura di demolizione di tutte le opere edili abusive che occupano le fasce di rispetto del corso d'acqua (già oggetto di ordinanze di demolizioni), costituenti suolo demaniale, nel restante tratto compreso dal ponticello in c.c.a. ubicato all'altezza del campeggio Villaggio dei Pini fino alla sorgente del corso d'acqua, al fine di eliminare il rischio idrogeologico e prevenire possibili pericoli per la pubblica e privata incolumità.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
- al Comando di Polizia Locale di Capaccio;
- alla Stazione Corpo Forestale di Foce Sele;
- alla Stazione Carabinieri di Capaccio Scalo;
- al Responsabile del Settore III - Gestione del Territorio del Comune di Capaccio;
- al Responsabile del Settore IV - Lavori Pubblici del Comune di Capaccio;
- al Responsabile del Settore III - Gestione del Territorio del Comune di Capaccio;
- al Responsabile del Settore V - Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Capaccio;
- al Segretario comunale;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per opportuna conoscenza e per la pubblicità del provvedimento;

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

L'estensore
Comandante della Polizia Locale
e Responsabile della Protezione Civile Comunale
Cap. Antonio Rinaldi



IL SINDACO
p.a. Pasquale Marino

COMUNE DI CAPACCIO - PROVINCIA DI SALERNO

L'anno 2010 numero 05 12.30 in
del mese di giugno in
Capaccio, io sottoscritto Il sindaco
dell'atto che è stato
è di Antonio Respi F. Eldore
abitante in via Seste n. 14
consegnandone copia in Via Sp.

Sife Stofelle
IL MESSO COMUNALE

